

Allegato A: Disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Art. 1 - Articolazione del sistema regionale dell'offerta formativa per le competenze di base e trasversali nell'apprendistato professionalizzante o di mestiere

1. La Regione disciplina il sistema dell'offerta formativa regionale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247".

2. L'offerta formativa regionale di cui al comma 1 del presente articolo, può essere erogata nelle modalità interna o esterna, come definite ai successivi commi 3 e 4.

3. Per formazione interna si intende la formazione di cui al comma 1, definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell'azienda.

4. Per formazione esterna si intende la formazione di cui al comma 1, definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua.

5. La Regione mette a disposizione un apposito sistema informativo attraverso il quale i datori di lavoro accedono all'offerta del comma 1, realizzata secondo le modalità di cui ai commi 3 o 4.

6. La disciplina di cui alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 ed il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7, trovano applicazione, relativamente al percorso d'apprendimento dell'apprendista, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7, comma 7 del Decreto legislativo n. 167 del 2011.

Art. 2 - Monte ore, contenuti e caratteristiche organizzative della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. L'articolazione delle ore previste dal comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 167/2011 è determinata in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto, ferma restando la possibilità di anticipare nel corso di ogni anno le attività relative alle successive annualità formative.

2. Con determinazione della Direzione competente in materia di lavoro e formazione, sentite le parti sociali, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. In prima applicazione, essi sono definiti nell'Allegato 1.

3. Nel caso di contratti di durata superiore ai tre anni, le ore formative di cui al comma 1 sono realizzate nel primo triennio.

4. E' fatta salva la possibilità di prevedere un monte ore complessivo inferiore a quanto definito al comma 1 secondo i seguenti criteri:

- 120 ore per gli apprendisti in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

5. Con determinazione della Direzione competente in materia di lavoro e formazione, sentite le parti sociali, sono altresì definite ulteriori modalità di riduzione della durata del monte ore complessivo di cui al comma 1, in relazione all'età e alle competenze dell'apprendista.

6. Le competenze acquisite dall'apprendista ai sensi del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della relativa certificazione e registrazione nel libretto formativo del cittadino.

Art. 3 - Modalità di realizzazione della formazione interna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. La formazione interna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 167/2011 è svolta sotto la responsabilità delle aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori, nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:

- svolta intenzionalmente ed organizzata secondo i contenuti previsti dal Piano Formativo Individuale;
- attuata mediante una specifica programmazione;
- monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- attestata nei confronti dell'apprendista;
- garantita dalla figura professionale del "tutore" o referente aziendale;
- impartita da formatori, interni o esterni all'impresa, dotati di idonea professionalità;
- svolta in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2. Al fine di realizzare la formazione interna, l'azienda, nel rispetto delle caratteristiche del comma 1, può organizzarsi anche in maniera integrata con altri datori di lavoro, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.

3. La formazione interna può essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Art. 4 - Modalità di realizzazione della formazione esterna, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. La formazione esterna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua.

2. La Regione, con procedura di evidenza pubblica, individua le risorse di cui al comma 1, l'ammontare del contributo pubblico, i soggetti idonei e disponibili all'erogazione delle attività formative esterne all'impresa, nonché le procedure attuative per l'erogazione della formazione.

3. L'esito delle procedure di cui al comma 2 costituisce l'offerta formativa esterna per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere.

4. Al fine di consentire la predisposizione di un'offerta pubblica capillare e distribuita sul tutto il territorio regionale, la Regione, nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, definisce le modalità per lo svolgimento della formazione anche presso sedi occasionali dei soggetti accreditati.

5. L'erogazione dei contributi economici finalizzati alla realizzazione della formazione esterna è attuata attraverso le Province, nei limiti della ripartizione delle risorse disponibili effettuata dalla Regione.

Art. 5 - Progetti speciali

1. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 167/2011 e di quanto previsto nella presente Deliberazione, la Regione, sentite le parti sociali, al fine di assicurare la massima diffusione del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, può procedere alla realizzazione di progetti speciali relativi a particolari settori produttivi o contesti territoriali.



Allegato 1